

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CLAUDIO COLOMBO

Nella seduta del 23/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso del 22 luglio 2016, l'istante – di professione medico – ha sollevato numerose questioni relative ad un contratto di *leasing* di durata quinquennale, stipulato con l'intermediario resistente nel 2011, ed avente per oggetto un'apparecchiatura diagnostica utilizzata nell'ambito della sua attività professionale.

In particolare, riferisce l'istante che, in data 2 agosto 2011, stipulava con l'intermediario resistente un contratto di *leasing* quinquennale, per un importo finanziato di € 38.600,00.

Tale contratto – prosegue la parte ricorrente – in data 26 maggio 2016 veniva sottoposto a perizia da parte di un'associazione di tutela dei consumatori, che lo qualificava come *leasing* finanziario (anziché "operativo") ed evidenziava la violazione della normativa di trasparenza, in ragione di alcune carenze contenutistiche e formali, nonché della normativa anti-usura, e segnatamente:

- la mancata allegazione del documento di sintesi e del piano di ammortamento finanziario;
- la mancata indicazione dell'ISC, calcolato secondo il metodo TAEG;
- la previsione di una commissione di estinzione anticipata di ammontare non precisato;
- la mancata indicazione del tasso degli interessi convenzionali;
- l'avvenuta applicazione di tassi usurari.

Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto in diritto l'integrale nullità del contratto, ai sensi degli artt. 116 *bis* e 117, co. 8, TUB (in relazione all'art. 1418 c.c.), in ragione delle sopradette mancate indicazioni/allegazioni, nonché la nullità parziale dello stesso, con riguardo alle clausole regolanti l'obbligo di pagamento degli interessi, adducendo: *i*) la violazione della disciplina anti-usura ex l.108/96 ed ex art. 1815 c.c.; *ii*) la violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9, co. 3, l. 192/98; *iii*) nonché, più in generale, la violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c.

Sulla scorta di tali argomenti, dunque, l'istante ha concluso per la condanna della resistente al rimborso delle competenze illegittimamente addebitate a titolo di interessi e quantificate in complessivi € 9.581,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, nonché per la condanna dell'intermediario ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e, in ogni caso, in misura non inferiore all'importo della somma oggetto di retrocessione.

Nelle proprie controdeduzioni, in via preliminare la resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, sia per la mancata corrispondenza fra questo ed il reclamo (giacché quest'ultimo "*non conteneva alcuna quantificazione delle somme richieste, né alcuna specifica descrizione delle supposte censure inerenti il contratto di leasing*"), sia per la carenza di *petitum* e di *causa petendi* (giacché l'istante non avrebbe esposto "*né le ragioni in fatto e in diritto a supporto del ricorso, né formula precise domande*").

Ciò posto, nel merito l'intermediario ha rilevato come il contratto per cui è controversia non sarebbe stato un contratto di *leasing* finanziario, bensì "operativo", posto che, alla scadenza del periodo di utilizzo, non era previsto in capo all'utilizzatore il diritto di esercitare l'opzione per il riscatto (ciò che varrebbe ad escludere la riconducibilità del concreto contratto allo schema negoziale del *leasing* finanziario).

In conseguenza di ciò, prosegue la resistente, né vi sarebbe stata la necessità di prevedere alcun tasso d'interesse corrispettivo e di determinare l'entità della commissione per l'estinzione anticipata, né – ancora – avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa sulla trasparenza, per cui non era richiesta l'indicazione dell'ISC/TAEG e del TAN (peraltro prescritta solo per i "contratti dei consumatori" e non prevista per i contratti di *leasing*), né – infine – potrebbe trovare applicazione la normativa anti-usura.

Rilevato, inoltre, che l'istante non avrebbe dato atto di come il tasso corrispettivo indicato nel ricorso sia stato calcolato, e che – con riferimento agli interessi di mora – non sarebbe stata fornita la prova dell'effettiva applicazione, e che gli stessi – oltre a non rilevare ai fini del superamento del tasso soglia – erano stati concordati in misura pari a quanto previsto dall'art. 5, d.lgs. 231/02 (e dunque, *ipso facto*, in misura legale), l'intermediario ha concluso per il rigetto della domanda.

Alle controdeduzioni dell'istante ha replicato il ricorrente, resistendo alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario e argomentando circa l'effettiva riconducibilità del contratto (a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato) allo schema del *leasing* finanziario (posto nel rapporto trilatero tra utilizzatore-fornitore-finanziatore, il riscatto del bene era comunque previsto, ancorché da parte del fornitore).

Ha inoltre richiesto l'istante per il rimborso delle spese sostenute per la perizia, pari ad € 750,00.

A tali repliche, infine, ha ulteriormente controdedotto la resistente, deducendo, tra l'altro, l'irrelevanza, ai fini della qualificazione del contratto di *leasing*, della facoltà di riscatto offerta al fornitore, terzo rispetto al contratto stipulato fra il ricorrente e l'intermediario.

## DIRITTO

Il ricorso non appare fondato e dunque non può essere accolto.

In via preliminare, debbono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente, risultando sufficientemente chiari sia il *petitum* che la *causa petendi*, e rinvenendosi in definitiva, già nel reclamo, le medesime contestazioni poi sollevate nel ricorso (ad eccezione della richiesta di rimborso della perizia, contenuta per la prima volta nelle repliche alle controdeduzioni della banca).

Ciò premesso, osserva il Collegio come, ai fini della decisione, sia prioritario l'inquadramento del contratto per cui è controversia nello schema del *leasing* finanziario oppure di quello operativo, posto che dalla riconduzione all'uno o all'altro schema negoziale discende l'applicabilità, o meno, della normativa richiamata da parte ricorrente.

Ed invero – quanto alla disciplina in materia di trasparenza – premesso che, a norma degli artt. 10 e 106 T.U.B., gli intermediari possono svolgere attività bancaria/finanziaria ed attività ad essa “connessa” o “strumentale”, e che l'art. 1, sez. III, delle Disposizioni di Vigilanza (circ. n. 288, del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia) chiarisce che il *leasing* operativo costituisce attività “connessa”, ne deriva che, stabilendo l'art. 1.1, sez. I, delle Disposizioni sulla Trasparenza (circ. del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia) che le disposizioni in materia di trasparenza si applicano alle attività “aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari”, parrebbe doversi escludere, *a contrariis*, che esse si applichino alle attività “connesse” o “strumentali”, in linea peraltro con la dottrina più accreditata in *subiecta materia*.

Quanto, invece, all'applicabilità della normativa anti-usura, le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” della Banca d'Italia dispongono espressamente, alla lett. B1, che “non rientrano nella rilevazione le operazioni di *leasing* operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto”.

Alla luce di quanto precede, dunque, laddove il contratto per cui è controversia risultasse effettivamente un *leasing* “operativo”, qualsiasi valutazione circa la fondatezza, nel merito, delle contestazioni sollevate dall'istante, rimarrebbe assorbita dall'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di legge invocate.

Ebbene, ad avviso del Collegio, lo schema negoziale in concreto adottato dalle parti va senz'altro ricondotto proprio a quello del *leasing* operativo.

Con riguardo alla distinzione fra *leasing* finanziario e operativo, infatti, questo Arbitro ha già avuto modo di osservare che, «a differenza che in un *leasing* finanziario, dove all'utilizzatore viene per definizione accordato il diritto di rendersi acquirente del bene a fine contratto, nel *leasing* operativo, di norma, tale facoltà non è prevista sicché, salvo diverso e specifico accordo, il cliente è tenuto a restituire il bene all'intermediario. Naturalmente, [...] l'intermediario neutralizza tale rischio pattuendo, nel diverso contratto col fornitore, l'obbligo in capo a quest'ultimo di riacquistare il bene alla scadenza: obbligo che l'intermediario naturalmente attiverà solo nel caso in cui non raggiunga nel frattempo un diverso accordo con il cliente al fine di trasferire a quest'ultimo la proprietà del bene stesso» (cfr. Coll. di Milano, dec. n. 8507/2015).

Del resto, le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (circ. n. 288 del 3 aprile 2015), nel definire lo schema negoziale del *leasing* operativo, fanno espresso riferimento – ed anzi condizionano l'esercizio dell'attività in questione da parte degli intermediari – alla previsione all'interno del contratto di *leasing* di un “obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore”, allo scopo di trasferire in capo ad altri soggetti ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato.

In ossequio, dunque, ai principi di diritto sopra riportati, tenuto conto della mancata previsione della facoltà di riscatto nel contratto di *leasing*, nonché addirittura della previsione (incompatibile con l'esercizio del riscatto da parte dell'utilizzatore) dell'obbligo di riacquisto da parte del fornitore, il contratto dedotto in giudizio pare, in conclusione,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2806 del 16 marzo 2017

doversi senza dubbio considerare quale *leasing* operativo (coerentemente, peraltro, con la qualificazione impressa dalle parti in sede di stipula).  
Non potendo trovare applicazione, pertanto, le disposizioni di legge invocate dall'istante, il ricorso deve essere rigettato.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA